

COMUNE DI NEOMEDULLA

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
per l'applicazione ai tributi comunali
DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

*(ALLEGATO al "Regolamento generale delle entrate tributarie", come da questo disposto
all'articolo 17)*

Adottato con deliberazione consiliare n° 72 del 30 novembre 2000



I NDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto.
- Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione.
- Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale.
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.
- Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire.
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione.
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione.
- Art. 9 - Effetti della definizione.
- Art. 10 - Riduzione delle sanzioni.
- Art. 11 - Norme finali e transitorie.

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di

accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, (a mezzo di raccomandata con r.r. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito telefonico.

2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione

4. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione

3. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente; con la conseguenza che, se ancora non è decorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del

ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire due milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. In tale caso, l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Però il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive rende nullo l'accertamento con adesione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati dalla data di tale rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno 20.000 Lire.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.